

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE

FAQ – Frequent Asked Question

Data ultimo aggiornamento: 8 settembre 2017

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (13)	2
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI (5)	6
CRITERI DI VALUTAZIONE (1)	7
DETERMINAZIONE E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI (13)	8
MODULISTICA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (6)	12

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (13)

1. È possibile costruire la piattaforma come ATS?

Ai sensi della lettera f) punto 1) dell'art .2 dell'Avviso il partenariato tra Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza ed imprese concorrente a formare una Piattaforma Tecnologica Regionale deve assumere la forma di consorzio/società consortile/rete di impresa con personalità giuridica.

2. Si specifica che una stessa Piattaforma Tecnologica Regionale non può partecipare a più di una manifestazione e che, in tal caso, varrebbe solo la prima presentata. Tale divieto è esteso anche al singolo partner facente parte della suddetta piattaforma tecnologica? O può, quindi, il singolo partner partecipare a più piattaforme tecnologiche?

Non è previsto alcun limite di partecipazione da parte di un soggetto ammissibile a più Piattaforme Tecnologiche. Ciascuna Piattaforma Tecnologica può presentare solo una Manifestazione di interesse per la realizzazione di un *Progetto di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali*. Nel caso di presentazione di più Manifestazioni di Interessi da parte della stessa Piattaforma Tecnologica, sarà considerata la prima delle Manifestazioni di interesse presentate.

3. Una Fondazione di partecipazione privata riconosciuta, dotata quindi di status giuridico autonomo e perfetto, può essere classificata come Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza? Se sì quale è il contributo che tale soggetto può percepire per le attività di R&S?

Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01, gli **organismi di ricerca e diffusione della conoscenza**, sono un'entità che, indipendentemente dal proprio status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, hanno finalità principale di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale ovvero garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; enti no profit indipendenti, pubblici o privati, il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza.

Nel caso in cui la Fondazione sia classificabile come Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, l'intensità massima di aiuto applicabile sarà pari a:

- a) l'80%, nel caso in cui la Fondazione dimostri di non svolgere un'attività economica, cioè un'attività che consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato,
- b) l'80%, nel caso in cui la Fondazione, pur svolgendo attività economica, dimostri che siano soddisfatte le condizioni per cui la sovvenzione pubblica si configuri come un *Finanziamento pubblico di attività non economiche*;
- c) l'intensità di aiuto prevista - in funzione della dimensione di impresa caratterizzante la Fondazione - dalla lettere b) punto 1) dell'art 8, dell'Avviso, negli altri casi.

Ai fini dell'Avviso, laddove la medesima entità svolga attività economiche e non economiche, la sovvenzione si configura come *finanziamento pubblico per attività non economica* qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- α) i due tipi di attività (economica e non economica) e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati, sono contabilizzati separatamente sulla base di principi

contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili, e tale separazione gestionale-contabile risulta comprovata mediante i rendiconti finanziari annui dell'entità

- β) le attività economiche svolte dall'entità beneficiaria della sovvenzione assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non superi annualmente, in ciascuno degli ultimi tre anni, il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità.
- χ) la sovvenzione pubblica non copre in alcun caso i costi connessi ad attività economiche;
- δ) le attività di R&S previste nel progetto siano svolte in maniera indipendente, siano volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione delle problematiche tecnico-scientifiche.

Le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere mantenute da parte del soggetto beneficiario fino alla data di conclusione del progetto. La Regione Campania si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. A tal fine, la Regione Campania istituirà un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

4. In riferimento ai soggetti ammissibili, il punto 2 dell'art 3 non prevede esplicitamente la possibilità che un Consorzio possa partecipare in qualità di beneficiario al Bando MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE. Si richiede un chiarimento in merito.

Possono essere soggetti beneficiari dell'intervento SVILUPPO DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE i Consorzi, le Società consortili e le Reti di imprese con personalità giuridica costituiti/costituendi alla data presentazione della domanda.

5. In riferimento ai requisiti di ammissibilità dei soggetti partecipanti, questi ultimi devono già possedere una sede operativa nella Regione Campania al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando oppure può essere sufficiente che si impegnino ad istituirla quando il progetto verrà finanziato?

Tra i requisiti di ammissibilità per una Piattaforma Tecnologica Regionale, costituite o costituende, è previsto alla lettera b) punto 1) art. 3 la disponibilità al momento della presentazione della domanda di almeno una sede operativa in Regione Campania. Tale disponibilità potrà essere dimostrata con contratto registrato ovvero lettera di impegno da parte del proprietario

6. Data di inizio del progetto: è già fissata una data a partire dalla quale le spese sostenute sono considerate ammissibili?

Il progetto potrà essere avviato a partire dalla data di presentazione della Domanda di partecipazione.

7. Nel bando è precisato che la rete di impresa deve avere personalità giuridica, ma dalla disciplina della normativa nazionale vigente sembra che l'ente, che scaturisce dalla costituzione della rete di impresa (contratto di rete) può eventualmente avere la soggettività giuridica.

Il disposto della lettera f) punto 1) dell'art. 2 dell'Avviso relativo alle possibili forme che il soggetto Gestore della Piattaforma Tecnologica può assumere, prevede tra l'altro la forma di rete di impresa con personalità giuridica, dovendosi intendersi per questa la forma della "rete-organizzazione" che si caratterizza:

a) per essere costituita attraverso un contratto di rete:

- ✕✕✕ stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto con firma digitale,
- ✕✕✕ iscritto come posizione autonoma nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete stessa (art. 3, co. 4 ter e art. 3, co 4quater L. n. 33/2009)

b) dalla disponibilità di un fondo patrimoniale, il patrimonio proprio della rete stessa, e

c) dalla previsione di un organo comune che agisce quale organo di questa.

8. Il soggetto gestore può essere tra i soggetti beneficiari di un Progetto di sviluppo della Piattaforma? Per quali attività?

Ai sensi del punto 2 dell'art. 3, possono essere beneficiari del presente Avviso, tra gli altri, i Consorzi, le Società consortili e le Reti di imprese con personalità giuridica, formate dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso punto 2 art. 3, costituiti/costituendi alla data di presentazione della domanda. Un Soggetto Gestore può essere beneficiario di un *Progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale*. Le relative attività potranno anche riguardare il coordinamento progettuale e la definizione per la Piattaforma Tecnologica della politica di gestione delle utenze esterne.

9. Atteso che il soggetto proponente di un Progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale, sia il costituito/costituendo Soggetto gestore della PTR, e che esso sia un soggetto giuridico ulteriore rispetto alla personalità giuridica dei soggetti che concorrono allo sviluppo della PTR, il partner organismo di ricerca pubblico, può partecipare come partner di più PTR?

Un soggetto gestore costituito/costituendo può presentare una sola Domanda di partecipazione al presente Avviso. Non è previsto alcun limite di partecipazione da parte di un soggetto partner a più Progetti di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale.

10. In riferimento ai requisiti di ammissibilità dei soggetti partecipanti, questi ultimi devono già possedere una sede operativa nella Regione Campania al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando oppure può essere sufficiente che si impegnino ad istituirla quando il progetto verrà finanziato?

Tra i requisiti di ammissibilità per un *Progetto di sviluppo/potenziamento di un'infrastruttura di ricerca strategica regionale*, è previsto al punto 1) art. 6 che ciascun soggetto partecipante al partenariato abbia la disponibilità, al momento della presentazione della domanda di almeno una sede operativa in Regione Campania. Tale disponibilità potrà essere dimostrata con contratto registrato ovvero lettera di impegno da parte del proprietario.

11. Nella fattispecie, con riferimento alla FAQ n. 4 relativa a consorzi, società consortili ecc, si richiede come dovrà avvenire la rendicontazione delle spese e la suddivisione delle stesse tra i partner del consorzio. Sarà possibile per ogni partner del consorzio o della società consortile, coinvolto nella realizzazione del progetto, rendicontare le proprie spese ed

ottenerne, quindi, il relativo finanziamento? In che modo si potranno esplicitare le attività a carico degli specifici partner?

Nel caso di partecipazione da parte di un consorzio a un Progetto di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali, beneficiario delle agevolazioni per le attività in capo al consorzio sarà il consorzio stesso. Nel caso in cui il consorzio impieghi il personale dei consorziati il relativo costo e il costo delle eventuali relative spese generali è ammissibile se la messa a disposizione di tali risorse da parte dei consorziati è previsto nello statuto del consorzio e tali spese sono sostenute presso la sede operativa indicata dal consorzio come unità locale presso cui sono realizzate le attività progettuali di propria competenza. Altre spese sostenute dai consorziati per la realizzazione del progetto non saranno considerate spese ammissibili.

12. In riferimento al requisito di Affidabilità economico-finanziaria, nel caso in cui l'Impresa A controllata al 100% dall'impresa B, non soddisfi i parametri per il bilancio 2016 previsti dalla lettera h) punto 3 dell'art. 3 dell'Avviso, è possibile utilizzare i dati del bilancio della società controllante?

Si purché sia dimostrata l'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa controllante e si alleggi una dichiarazione con cui quest'ultima si assume, ai sensi dell'articolo 1273 comma 1 e 2, l'obbligo incondizionato nei confronti della Regione Campania di garantire la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione del progetto da parte della controllata.

13. In riferimento al requisito di Affidabilità economico-finanziaria, nel caso in cui un soggetto beneficiario classificato come consorzio non soddisfi i parametri per il bilancio 2016 previsti dalla lettera h) punto 3 dell'art. 3 dell'Avviso, è possibile utilizzare i dati del bilancio dei consorziati?

Si purché ciascun soggetto consorziato dimostri l'affidabilità economico-finanziaria per la quota di progetto che dichiara di "accollarsi" e produca una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1273 comma 1 e 2, con cui si assume l'obbligo incondizionato nei confronti della Regione Campania di garantire la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle attività che dichiara di "accollarsi".

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI (5)

1. Chiediamo dei chiarimenti relativi all'esistenza di una percentuale minima di partecipazione al progetto per le PMI da includere nella Piattaforma Tecnologica.

La partecipazione ai costi complessivi delle sole attività di R&S da parte dei soggetti classificabili come Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza deve essere di almeno il 30% e non superiore al 60%. Ne consegue che le imprese, di qualsiasi dimensione, di cui una almeno classificabile come PMI; devono sostenere costi per almeno il 40% del budget previsto per la realizzazione delle attività di R&S

2. Considerato che l'Avviso dispone che il Progetto di R&S deve prevedere attività di sviluppo sperimentale pari ad almeno il 60% del costo complessivo del progetto", si chiede se il 60 % indicato è da riferirsi alle sole attività di SS (sviluppo sperimentale) o a tutto il blocco di attività progettuali di R&S (Ricerca e Sviluppo).

Sono ammissibili i Progetti che prevedano un costo complessivo per le attività ad oggetto lo sviluppo sperimentale pari ad almeno il 60% del costo complessivo delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale.

3. L'Avviso pubblico non precisa la durata massima dei progetti. Qual è la loro durata massima?

La durata dei progetti sarà definita in fase di negoziazione così come previsto delle lettere b) punto 9 dell'art. 10 e comunque non oltre il 31/12/2020, data di conclusione del PO FESR Campania 2014-2020. Le modalità di attuazione del progetto e la relativa tempistica dovrà essere definita nel Gatta di progetto così come richiesto nell'Allegato E Progetto R&S_Piattaforme Oncologia.

4. Sono possibili proroghe in caso di ritardi giustificati (ad esempio, per i tempi di autorizzazione dei comitati etici spesso non prevedibili)?

Sì, previa autorizzazione da parte della Regione Campania purché si rispetta la data del 31/12/2020, data di conclusione del PO FESR Campania 2014-2020.

5. Data di inizio del progetto: è già fissata una data a partire dalla quale le spese sostenute sono considerate ammissibili?

Il progetto potrà essere avviato a partire dalla data di presentazione della Domanda di partecipazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE (1)

1. In riferimento al bando in oggetto vorremmo sapere se l'assegnazione dei punti ai criteri di valutazione avviene in proporzione ovvero in presenza o meno del requisito.

I punteggi assegnati nella fase di Istruttoria di merito tecnico dei Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali saranno attribuiti in funzione del giudizio espresso da parte di esperti individuati dalla Regione Campania relativamente alla capacità della proposta di soddisfare i criteri di valutazione previsti dal punto 2 art. 10.

DETERMINAZIONE E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI (13)**1. In che misura vengono calcolate le spese generali in riferimento alle spese connesse alle attività di R&S? Come dovranno essere rendicontate tali spese?**

Sono ammissibili spese generali supplementari per un valore massimo pari al 25% del budget previsto per la realizzazione delle sole attività di R&S. Le modalità di rendicontazione delle spese generali saranno definite da apposite Linee guida per la rendicontazione dei costi.

2. Esiste un limite per le spese del personale rispetto ai costi complessivi del progetto?

Non è previsto alcun limite per il costo di personale

3. Tra le spese ammissibili, connesse alle attività di R&S, rientrano anche i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Le aziende e/o i professionisti che effettueranno le consulenze devono necessariamente avere sede nella Regione Campania?

Non è previsto alcun vincolo territoriale per i fornitori dei beni (es. strumentazione e attrezzature) e servizi reali (es. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti, spese connesse all'acquisto di servizi per l'innovazione di prodotto, ecc.)

4. La messa a disposizione per la realizzazione del progetto di attrezzature/macchinari già in possesso dei soggetti beneficiari può essere utilizzato come forma di "cofinanziamento", e se sì, in che misura.

Sono ammissibili, e concorrono a definire il valore su cui è calcolato il contributo alla spesa, i costi che, compresi nelle voci previste del punto 1 art. 7, siano sostenuti e regolarmente quietanzati dal soggetto beneficiario tra la data di avvio e la data di conclusione del Progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale. I costi connessi all'utilizzo nel progetto di attrezzature/macchinari già in possesso dei soggetti beneficiari, rientrano, in funzione della relativa quota di ammortamento e per la % di effettivo utilizzo per le attività progettuali di R&S, nelle Spese Generali qualora ne sia dimostrata la diretta imputazione al progetto.

5. Possono essere previste, tra i costi ammissibili, le spese per il management sia amministrativo che scientifico del progetto? In caso affermativo, in quale categoria di costi possono essere ricomprese?

Le spese sostenute per il management tecnico- scientifico del progetto sono ammissibili e rientrano nella voce di spesa *II a) Personale*, di cui al punto 1 dell'art. 7 dell'Avviso.

Le spese sostenute per il coordinamento gestionale del progetto e sostenute con personale tecnico-amministrativo dei soggetti beneficiari, sono ammissibili e rientrano nella voce di spesa *II e) Spese generali supplementari*, di cui al punto 1 dell'art. 7 dell'Avviso.

Le spese sostenute per il coordinamento gestionale del progetto ed affidate a soggetti terzi sono ammissibili e rientrano nella voce di spesa *II f) Altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto*, di cui al punto 1 dell'art. 7 dell'Avviso.

6. Per quanto riguarda l'art. 7, c. 1 lettera d) del DD 359, è possibile ricomprendere i costi dell'effort del personale coinvolto nel progetto per attività relative alla ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti, per il periodo di realizzazione del progetto, anche se tale personale operi in sedi dell'ente proponente si trovino al di fuori della Regione Campania?

Relativamente alla voce *II a) Personale*, di cui al punto 1 dell'art. 7 dell'Avviso, sono ammissibili:

- i costi dei dipendenti, assunti ovvero distaccati presso l'[unità locale](#) localizzata in Regione Campania dove si realizzano le attività progettuali, che prestano la propria attività di natura tecnico-scientifica per la realizzazione del progetto di R&S
- i costi del personale non dipendente relativamente a:
 - i contratti con lavoratori autonomi parasubordinati (contratti di lavoro a progetto)
 - borse di dottorato,
 - assegni di ricerca, ricercatori a contratto,
 - prestazione occasionali

ad oggetto le attività di natura tecnico-scientifica per la realizzazione del progetto di R&S.

Relativamente alla voce *II c) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto*, è necessario che la relativa fornitura sia erogata da parte di un soggetto terzo rispetto al soggetto beneficiario e che sia dimostrato che tali spese siano sostenute alle normali condizioni di mercato.

In ogni caso, i fornitori degli studi di fattibilità, delle consulenze in materia di R&S e delle consulenze e dei servizi relativi alle attività di innovazione di prodotto ovvero di innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono essere soggetti beneficiari del presente Avviso e, in ogni caso, non devono trovarsi in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

7. Relativamente alle opere murarie, oltre alle spese che il nostro organismo ha già sostenuto per l'edificazione dei nuovi laboratori, abbiamo già in previsione ulteriori lavori per il completamento degli stessi laboratori. In che termini è possibile includere questi lavori nei costi? In qual arco temporale dovranno avvenire?

Non sono ammissibili costi per opere murarie, ameno che queste siano strettamente necessarie a garantire la messa in funzione degli strumenti ed attrezzature acquistati ed utilizzati per il progetto. Ai fini dell'ammissibilità il relativo costo deve essere imputato nel costo degli strumenti ed attrezzature acquistati ed utilizzati per il progetto. Si ricorda che relativamente a tale categoria di costi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

8. Relativamente alla voce II) b Costo per strumentazioni e attrezzature acquistati ex novo vorremmo sapere se tale voce è soggetta ad ammortamento o può essere esposta al 100%.

Tale voce ricompre i costi relativi a strumentazioni e attrezzature specifiche di ricerca, dotate di autonomia funzionale, che verranno utilizzate:

- ad uso esclusivo del progetto;
- per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta), ma pur sempre acquisite funzionalmente per il progetto.

Pertanto, la relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente:

- al periodo di operatività del progetto;
- alla quota d'uso effettivamente utilizzata per il progetto.

Nel caso di apparecchiature o parti di esse che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (inferiore alla durata del progetto) ovvero per le quali non sia possibile da parte del soggetto beneficiario utilizzarla dopo la conclusione del progetto, queste, previa attestazione del Responsabile Scientifico, potranno essere rendicontate interamente sul progetto.

Ove la Regione non dovesse riconoscere le summenzionate caratteristiche di elevata deperibilità legata all'uso nel progetto ovvero dovesse riconoscere che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento per la futura utilità per il beneficiario in funzione della relativa normale operatività, il costo ammissibile verrà calcolato secondo il metodo della quota d'uso riconducibile all'utilizzo effettivo del bene nel corso del progetto.

9. Se un organismo di Ricerca è presente come partner all'interno della cordata che presenta un Progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale, è possibile la partecipazione di un diverso Istituto dello stesso Organismo di Ricerca come fornitore di servizi di un'impresa partecipante alla stessa cordata?

Relativamente alla voce II c) *Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto*, è necessario che la relativa fornitura sia erogata da parte di un soggetto terzo rispetto al soggetto beneficiario e che sia dimostrato che tali spese siano sostenute alle normali condizioni di mercato.

In ogni caso, i fornitori degli studi di fattibilità, delle consulenze in materia di R&S e delle consulenze e dei servizi relativi alle attività di innovazione di prodotto ovvero di innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono essere soggetti beneficiari del presente Avviso e, in ogni caso, non devono trovarsi in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

10. È necessario indicare nell'Allegato E Progetto sviluppo Piattaforme Oncologia i soggetti che forniranno le consulenze, allegando eventualmente le lettere di impegno? Oppure tale indicazione non deve essere inserita, per cui, una volta finanziato il progetto, dovranno essere espletate delle gare per l'attribuzione delle consulenze?

Nel paragrafo 8.4 *Risultati attesi dalle attività di R&S del progetto* dell'Allegato, nel descrivere singolarmente gli Obiettivi Realizzativi e le attività da realizzare, è necessario dare evidenza delle consulenze esterne e dei servizi di ricerca che saranno attivati e la relativa funzionalità per realizzare l'attività. Tali spese vanno poi opportunamente quantificate, per singola consulenza all'interno del paragrafo 9 *Budget di progetto* (Dettaglio sulle singole voci di costo consulenze). Non è necessario individuare al momento della presentazione i fornitori di tali servizi.

11. In che misura vengono calcolate le spese generali in riferimento alle spese connesse alle attività di innovazione di processo e/o organizzativa?

Sono ammissibili spese generali supplementari per un valore massimo pari al 25% del budget previsto per la realizzazione delle sole attività di innovazione di processo e/o organizzativa.

12. I paletti percentuali previsti (per esempio il 5% delle spese di innovazione organizzativa sul totale dei costi di progetto) devono essere rispettati individualmente dal piano finanziario di ciascun partner e poi complessivamente dal piano finanziario totale, o occorre che siano rispettati solo rispetto al budget totale di progetto?

Le soglie massime riferite alle *Spese connesse all'acquisto di servizi per l'innovazione di prodotto* (20%) e alle *Spese connesse all'innovazione di processo e/o organizzativa*, (5%) saranno verificate a livello di progetto complessivo e non di singolo soggetto beneficiario. In sede di valutazione del *Progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale* e di analisi della congruenza e pertinenza dei costi esposti, il valore ammissibile per tali tipologie di costo non potrà essere superiore alla rispettiva soglia massima rispetto all'importo complessivo del programma di investimento.

13. Sono ammissibili i costi di vitto e alloggio per i convenuti all'evento finale di divulgazione e disseminazione dei risultati, nonché le spese vive per l'organizzazione dell'evento (servizio di traduzione; fitto sala, servizio di catering, etc.)? In che voce di spesa possono essere ricompresi?

I costi connessi alle attività di disseminazione e diffusione del Progetto di R&S sono ammissibili e sono da imputare alla voce Altri costi.

MODULISTICA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (6)

- 1. Nel bando, pag. 10 art. 6 par. 3 viene definito che il progetto dovrà essere elaborato sia in lingua italiana che inglese. Nell'allegato E, l'unico riferimento esplicito alla lingua inglese compare solo nella parte prima -capitolato tecnico, punto 1.1 e 1.4. Chiediamo quindi chiarimenti sulla modalità di presentazione della proposta.**

L'Allegato E- Progetto R&S Piattaforme Oncologia va redatto per interno anche in lingua inglese.

- 2. Gli allegati "schema di domanda" risultano essere dedicati entrambi a soggetti gestori costituiti, nonostante sia data la possibilità di costituire una nuova rete, come anche indicato dal titolo dello stesso file nominato "costituendo". Possiamo considerare il file nella forma attuale come corretto o attendiamo una nuova versione di modulistica?**

Nel caso di Piattaforme tecnologiche costituende, l'allegato da compilare per la sottomissione della domanda è *Schema di domanda_Piattaforme Oncologia-costituendo SG*.

- 3. Con riguardo alla Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria a cura dal partner privato, si può avere conferma del fatto che per CP si intende il costo del progetto per la singola impresa e non il costo complessivo di tutto il progetto?**

Ciascun soggetto partner privato (PP) è tenuto a dimostrare il soddisfare dei requisiti previsti dall'art. 3 dell'Avviso, opportunamente rapportati alla propria quota di progetto relativamente ai costi da sostenere (CP_{PP}) e al connesso contributo atteso (I_{PP}).

- 4. Per quanto attiene l'Allegato F, le diverse dichiarazioni (es. Dichiarazione Familiari conviventi) devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario?**

Il soggetto proponente/beneficiario è tenuto a firmare digitalmente gli allegati così come previsto dall'Avviso e dal vademecum. Nel caso in cui un file digitale si componga di documenti per i quali è richiesta la firma olografa di soggetti diversi dal soggetto proponente, è possibile aggiungere in calce al documento da firmare, una dichiarazione con cui si evidenziano le pagine del documento rispetto a cui è apposta la firma digitale da parte del soggetto proponente/beneficiario.

- 5. Per quanto riguarda lo Schema di domanda come costituendo Soggetto Gestore della Piattaforma Tecnologica, la firma in olografo deve essere apposta soltanto dal soggetto proponente (capofila) mentre la firma digitale deve essere di tutti i soggetti che partecipano alla piattaforma (anche i coproponenti)?**

Il format *Schema di domanda_Piattaforme Oncologia-costituendo SG* deve essere firmato digitalmente da parte del soggetto capofila proponente.

- 6. Con riferimento a caricamento degli allegati sulla piattaforma informatica SIM; si chiede, se vada caricata anche la versione in lingua inglese dell'Allegato E- Progetto R&S Piattaforme Oncologia.**

Va caricato sulla Piattaforma Sim, ed inviato via PEC, nei modi e nei tempi previsti dal Vadecum, il file della sola versione in italiano dell'Allegato E- Progetto R&S Piattaforme Oncologia così come la relativa versione in inglese dovrà pervenire, nei modi e nei tempi previsti dal Vadecum, agli uffici regionali su supporto informativo.